



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

**REGOLAMENTO DI
FUNZIONAMENTO DEL
DIPARTIMENTO DI
*BIOSCIENZE***



Articolo 1

Riferimenti istituzionali e definizioni

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle vigenti disposizioni dello Statuto e del Regolamento generale d'Ateneo, l'assetto organizzativo e le modalità di funzionamento e di esercizio delle attività di competenza del Dipartimento di Bioscienze (Department of Biosciences; acronimo: "DBS"; <http://www.dbs.unimi.it/ecm/home>), istituito con decreto rettorale del 26 aprile 2012, registrato al n. 278456 in data 27 aprile 2012.

Nel presente Regolamento, il Dipartimento di Bioscienze è indicato come "Dipartimento", il Consiglio del Dipartimento come "Consiglio" e la Giunta del Dipartimento come "Giunta".

Articolo 2

Principi generali e fondamentali

1. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca e didattiche relative ai diversi campi della Biologia, dal livello biofisico-molecolare e cellulare, a quello di organismo, di ecosistemi e di ambiente. Il Dipartimento di Bioscienze promuove il mantenimento della diversità culturale e scientifica nell'ambito della Biologia, l'elaborazione critica della conoscenza e la libertà di indirizzo, l'originalità e la qualità della ricerca scientifica, impegnandosi nella diffusione di quella conoscenza presso la comunità internazionale dei ricercatori. Il Dipartimento valorizza la trasversalità tra le diverse discipline scientifiche di propria competenza e la multidisciplinarietà, e promuove l'integrazione degli approcci teorici e metodologici, con riferimento sia alla ricerca di base che a quella applicata, la cui stretta connessione rappresenta uno dei principali fondamenti per lo sviluppo scientifico e tecnologico. Pertanto, il Dipartimento si propone con un progetto costruttivo che rivendica fortemente l'unitarietà della Biologia e che, nel rispetto della specificità e diversità delle tradizioni scientifiche e culturali di cui i suoi membri sono espressione, si prefigge la costituzione di una comunità scientifica propositiva e coesa, ispirata a principi di responsabilità ed indipendenza. Esso si adopera per garantire ampia partecipazione da parte di tutti i suoi membri e collegialità nei processi decisionali.

2. Il Dipartimento considera suo compito fondamentale l'aggiornamento e l'avanzamento della qualità dell'offerta didattica e formativa in tutti gli ambiti disciplinari interessati dai Corsi di Laurea o di Laurea Magistrale di cui è Referente Principale o Referente Associato e dei Corsi di Dottorato, di specializzazione o altri corsi di formazione superiore cui partecipi. Il Dipartimento, inoltre, si impegna nella divulgazione delle conoscenze scientifiche presso i cittadini e favorisce le interconnessioni tra Scuola e Università al fine di consentire ai giovani scelte informate e coerenti con i loro interessi.

3. Il Dipartimento promuove, per quanto di sua competenza, l'accesso a fonti di finanziamento nazionali ed internazionali, pubbliche e private rivolte allo sviluppo della ricerca o ad altre attività compatibili con i suoi fini istituzionali, la contrazione di rapporti convenzionati di ricerca, consulenza e prestazione professionale con enti terzi, negli ambiti scientifici e formativi che gli sono propri.

4. Il Dipartimento ha la propria sede amministrativa in Milano, via Celoria 26.

Articolo 3

Funzioni del Dipartimento inerenti alla ricerca scientifica

1. Il Dipartimento promuove la ricerca di base e applicata nell'ambito di programmi di ricerca finanziati da enti pubblici o privati, nazionali o internazionali, o da fondi di Ateneo; assolve incarichi su contratto o convenzione; promuove lo sviluppo di spin-off, centri di ricerca e l'attività brevettuale dei suoi



membri; organizza le infrastrutture per la conduzione della ricerca e ne favorisce il potenziamento. Il Dipartimento costituisce una struttura unitaria da un punto di vista scientifico, amministrativo e gestionale.

2. Nel rispetto della multidisciplinarietà che lo caratterizza, il Dipartimento garantisce uno sviluppo equilibrato delle attività scientifiche e didattiche che gli sono proprie, promuovendo il progresso scientifico e professionale dei suoi membri ed il reclutamento di ricercatori e professori alla luce di trasparenti criteri di merito, basati sulla qualità della ricerca e sulla maturità scientifica e didattica, e di congruenza e interesse della specifiche tematiche di ricerca per lo sviluppo e la crescita del Dipartimento stesso.

3. Nel perseguimento dei suoi obiettivi di promozione della qualità scientifica e didattica, il Dipartimento si avvale di procedure periodiche di valutazione, istituzionali e autonome, con l'ausilio di un Comitato di Consulenza con modalità che prevedono l'utilizzo di parametri condivisi e riconosciuti dalla comunità scientifica internazionale e riferiti, *in primis*, alla qualità della ricerca e della didattica. Il Comitato di Consulenza è costituito da studiosi non appartenenti all'Ateneo, di alto profilo scientifico, nominati dal Consiglio su proposta della Giunta e scelti in modo da rappresentare l'intero panorama scientifico del Dipartimento. Il Comitato viene convocato periodicamente e fornisce una relazione scritta delle risultanze del suo lavoro.

4. Il Dipartimento promuove altresì la formazione del Personale Tecnico e Amministrativo, sviluppandone le competenze professionali attraverso programmi formativi proposti dal Dipartimento stesso in collaborazione con gli Uffici Amministrativi dell'Ateneo.

5. Le attività di ricerca del Dipartimento attualmente fanno particolare riferimento ai Settori Scientifico-Disciplinari BIO/01-BIO/19, MED/04 e INF/01 e ad altri affini per tematiche scientifiche e didattiche. Esse sono inquadrabili nelle seguenti aree scientifiche: 1. Evoluzione, Biodiversità ed Ambiente; 2. Biologia Cellulare e dello Sviluppo; 3. Geni, Genomica e Proteomica; 4. Basi Molecolari e Cellulari della Salute Umana; 5. Biofisica Cellulare e Scienza delle Proteine. Queste aree corrispondono ad ampi ambiti culturali in cui convergono gli interessi scientifici dei membri del Dipartimento. Esse rappresentano aggregazioni spontanee, aperte e dinamiche di ricercatori che si occupano di argomenti affini, hanno obiettivi comuni, utilizzano metodi simili e condividono lo spirito di appartenenza a specifici ambiti disciplinari. Hanno funzione di promozione del dibattito e agevolano l'integrazione scientifica, la coerenza e la funzionalità ai fini scientifici e didattici. Le aree possono liberamente dotarsi di un coordinatore. L'afferenza ad un'area non è vincolante per il singolo ricercatore, anche se è raccomandata alla luce della promozione della sinergia e dell'integrazione delle competenze.

Articolo 4

Funzioni del Dipartimento correlate alle attività didattiche e formative

1. Il Dipartimento gestisce, coordina e programma le attività didattiche e formative relative ai Corsi di Studio, di cui è Referente Principale, di seguito elencati:

- Corso di laurea in Scienze biologiche (L-13);
- Corso di laurea magistrale in Biodiversità ed evoluzione biologica (LM-6);
- Corso di laurea magistrale in Biologia applicata alla ricerca biomedica (LM-6);
- Corso di laurea magistrale in Biologia applicata alle scienze della nutrizione (LM-6);
- Corso di laurea magistrale in Biologia molecolare della cellula (LM-6) (dall'anno accademico 2015/16 denominato "Molecular biology of the cell");

nell'ambito del Collegio Didattico Dipartimentale di Scienze Biologiche;

- Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie molecolari e bioinformatica (LM-8);
nell'ambito del Collegio Didattico Dipartimentale del corso di laurea in Biotecnologie Industriali e Ambientali e corso di laurea magistrale in Biotecnologie molecolari e bioinformatica.

2. Il Dipartimento partecipa inoltre alle attività didattiche e formative relative ai Corsi di Studio, di cui è Referente Associato, di seguito elencati:



- Corso di laurea in Scienze naturali (L-32);
- Corso di laurea magistrale in Scienze della natura (LM-60), nell'ambito del Collegio Didattico Interdipartimentale di Scienze Naturali cui partecipa il Dipartimento di Scienze della Terra
- Corso di laurea in Biotecnologia (L-2),

nell'ambito del Collegio Didattico Interdipartimentale del corso di Laurea in Biotecnologia cui partecipano i Dipartimenti di Scienze veterinarie e Sanità pubblica, Scienze farmaceutiche, Scienze farmacologiche e Biomolecolari, Scienze agrarie e ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia, Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l'ambiente e Chimica.

3. Modifiche all'elenco dei corsi di studio di cui al comma 1 possono essere apportate sulla base di esigenze didattiche e organizzative dell'Ateneo, secondo le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento didattico d'Ateneo.

4. Il Dipartimento, nell'ottica di un impiego efficiente e dell'ottimizzazione delle risorse, garantisce il proprio contributo al funzionamento dei Corsi di Studio attivati dai Dipartimenti raccordati nella Facoltà di Scienze e Tecnologie, dalle Scuole di Specializzazione nonché, per quanto possibile, a quelli attivati da Dipartimenti di altre Facoltà o Scuole, ogniqualvolta la natura multidisciplinare dei Corsi richieda specifiche competenze rappresentate nel Dipartimento.

5. Il Dipartimento partecipa alle attività didattiche di formazione degli insegnanti (Tirocinio Formativo Attivo, o altro) di Ateneo offrendo il suo contributo nelle classi di propria competenza.

Articolo 5

La formazione dottorale

1. Il Dipartimento considera il Dottorato di Ricerca una delle priorità strategiche e qualificanti della propria attività di formazione alla ricerca. Pertanto promuove l'istituzione e sostiene l'attività di Corsi di Dottorato negli ambiti disciplinari di propria competenza.

2. Il Dipartimento, eventualmente in associazione con altri Dipartimenti dell'Ateneo, formula proposte per l'attivazione o la disattivazione di Corsi di Dottorato di Ricerca facenti capo esclusivamente all'Ateneo ovvero in consorzio con altri Atenei, con qualificate istituzioni nazionali ed internazionali di formazione e ricerca e con enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione, ovvero in consorzio con imprese, sostenendone le attività per quanto di sua competenza.

3. Il Dipartimento concorre alle attività dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell'Università degli Studi di Milano con personale, strutture e attrezzature di supporto allo svolgimento delle loro attività e ne garantisce l'autonomia nel quadro delle vigenti normative.

4. I Corsi di Dottorato possono dotarsi di regolamenti interni al fine di promuovere l'efficienza del funzionamento, la qualità dell'offerta formativa e l'attività di ricerca degli studenti di Dottorato.

Articolo 6

La formazione permanente e continua

1. Il Dipartimento propone, previa verifica delle risorse umane e finanziarie disponibili, ed assicurando il prioritario funzionamento dei Corsi di Studio e dei Dottorati di Ricerca, l'attivazione di Master, di Corsi di perfezionamento post-laurea, di corsi speciali ai fini di formazione e aggiornamento professionale, di alta formazione permanente e ricorrente, nonché altre attività formative dirette alla promozione e diffusione della cultura scientifica, eventualmente in collaborazione con altri Atenei e a seguito di convenzioni con altri enti, pubblici e privati, nazionali ed internazionali.

Articolo 7



Autonomia gestionale ed organizzazione del Dipartimento

1. Il Dipartimento è un centro di responsabilità ed è dotato di autonomia gestionale nell'ambito del budget economico e degli investimenti di pertinenza.

2. La responsabilità e l'autonomia gestionale del Dipartimento sono disciplinate dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

3. Il Personale Tecnico e Amministrativo collabora all'organizzazione del Dipartimento attraverso attività di gestione amministrativa, di assistenza alla ricerca e alla didattica, di gestione e manutenzione delle infrastrutture e della sicurezza operativa dell'ambiente di lavoro.

4. Il Dipartimento riconosce che l'adeguata disponibilità di spazi rappresenta una condizione essenziale ai fini di un'efficiente attività di ricerca ed in generale per la realizzazione di un idoneo ambiente di lavoro. Esso attribuisce gli spazi e le infrastrutture, che l'Ateneo gli assegna in uso, al personale in ruolo, in modo dinamico e razionale, garantendo che essi siano ripartiti con equità ma in forma differenziata, in base alle reali esigenze, al numero di utenti e allo sviluppo dei gruppi di ricerca.

Una dotazione di spazio adeguata viene comunque assegnata ai singoli docenti, indipendentemente dalla fascia di appartenenza. E' garantito altresì l'uso di spazi al Personale Tecnico e Amministrativo in considerazione dell'effettivo ruolo svolto nelle attività di ricerca, di conduzione di progetti specifici e di gestione logistica ed amministrativa del Dipartimento. Un'ulteriore assegnazione di spazi ai docenti, effettuata in seguito a richiesta motivata da comprovate esigenze, avviene invece per un ambito temporale determinato ed è sottoposta a monitoraggio da parte degli Organi del Dipartimento. L'assegnazione degli spazi tiene comunque conto del numero di persone strutturate e non strutturate (ad esempio dottorandi, assegnisti, borsisti) e dei finanziamenti disponibili per lo sviluppo delle attività, e favorisce l'integrazione degli spazi in uso a gruppi con esigenze simili.

5. A tutti i componenti del Dipartimento viene reso possibile l'accesso alle apparecchiature ed ai servizi in dotazione al Dipartimento, nel rispetto delle regole d'uso corretto e di condivisione degli oneri di gestione e manutenzione.

Articolo 8

Composizione del Dipartimento e partecipazione alle sue attività

1. L'organico del personale docente del Dipartimento è costituito dai professori di ruolo di prima e di seconda fascia, dai ricercatori di ruolo e dai ricercatori di ruolo a tempo determinato che vi hanno afferito all'atto della costituzione del Dipartimento stesso o comunque in precedenza alla approvazione del presente Regolamento. Entrano a far parte dell'organico del Dipartimento, con decreto emanato dal Rettore, i professori chiamati e i ricercatori di ruolo trasferiti su posti istituiti dal Dipartimento, i professori e ricercatori di ruolo in mobilità da altro Dipartimento dell'Ateneo, nonché i ricercatori a tempo determinato assunti con contratto ai sensi dell'art. 24 della legge 240/2010 e chiamati dal Dipartimento.

2. Nell'espletamento delle sue funzioni, il Dipartimento si avvale del Personale Tecnico e Amministrativo anche non strutturato ad esso assegnato ai sensi delle disposizioni dell'Ateneo in materia, ai sensi di quanto previsto dall'art. 36, comma 1, dello Statuto di Ateneo e dall'art. 13, comma 2, del Regolamento Generale d'Ateneo.

Il Personale Tecnico e Amministrativo collabora all'organizzazione del Dipartimento attraverso attività di gestione amministrativa, di assistenza alla ricerca e alla didattica, di gestione e manutenzione delle infrastrutture e della sicurezza operativa dell'ambiente di lavoro.

Il Dipartimento promuove la formazione del Personale Tecnico e Amministrativo, sviluppandone le competenze professionali attraverso programmi formativi proposti dal Dipartimento stesso e in collaborazione con l'Amministrazione dell'Ateneo.

3 Il Consiglio delibera in merito alle richieste di mobilità di professori e ricercatori da e verso il Dipartimento in sedute riservate alla partecipazione dei docenti e con limitazione di fascia, corrispondente



a quella del docente che chiede la mobilità e a quella o quelle superiori. Perché il Consiglio possa deliberare è necessario che alla seduta intervenga la maggioranza assoluta degli aventi diritto; la deliberazione è assunta con la medesima maggioranza—Le domande di afferenza vengono valutate alla luce di criteri di merito basati sulla qualità della ricerca e della didattica e di congruenza e interesse della tematica di ricerca del richiedente per lo sviluppo del Dipartimento, sentito anche il Dipartimento di provenienza.

4. Partecipano alle attività del Dipartimento le seguenti figure: assegnisti, dottorandi, specializzandi, borsisti, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti occasionali o incarichi professionali, volontari frequentatori, professori a contratto, visiting scientists, visiting scholars e visiting professors, studenti in tesi, studenti internazionali in mobilità, studenti di scuola superiore nell'ambito di specifiche iniziative di orientamento. L'accesso e l'utilizzo delle strutture del Dipartimento da parte di soggetti esterni è subordinato all'approvazione del Consiglio del Dipartimento e alla copertura assicurativa obbligatoria.

Articolo 9

Articolazioni del Dipartimento

1. Il Dipartimento incoraggia la costituzione, al proprio interno, di aggregazioni libere di docenti, in diverse forme, allo scopo di coordinare e di ottimizzare l'attività di ricerca e didattica di docenti con interessi scientifici comuni.

Le aggregazioni di docenti potranno anche assumere la forma di gruppi di ricerca o unità di ricerca, in conformità con quanto previsto dalle direttive relative alle aggregazioni funzionali alla ricerca di Ateneo. Le aggregazioni, cui possono aderire assegnisti di ricerca, dottorandi e borsisti, hanno la finalità di promuovere l'attività di ricerca e il trasferimento dei suoi risultati, favorendo lo sviluppo di sinergie e attivando forme di integrazione e coordinamento nell'acquisizione e nell'utilizzo delle risorse.

Devono essere comunque garantite l'unità del Dipartimento, le sue prerogative e le responsabilità del Consiglio e del Direttore ed il prevalente ruolo del Dipartimento quale titolare dei rapporti con soggetti terzi.

Articolo 10

Raccordo del Dipartimento a Facoltà e Scuole

1. In applicazione all'art. 40 dello Statuto, il Dipartimento si raccorda alla Facoltà di Scienze e Tecnologie, in cui opera come Referente per i Corsi di Studio di cui all'art. 4 e a cui fa riferimento per la regolamentazione e il monitoraggio delle attività didattiche in cui rientrano, nel loro complesso, le competenze di Dipartimenti affini e che richiedono coordinamento e monitoraggio centralizzati.

2. Il Consiglio elegge tra i componenti della Giunta del Dipartimento e tra i Presidenti dei Collegi Didattici i propri rappresentanti nel Comitato di Direzione della Facoltà, conformemente a quanto previsto dal regolamento della Facoltà stessa.

3. Ai sensi dell'art. 39, comma 2 dello Statuto il Consiglio delibera di volta in volta i compiti in delega alla Facoltà di Scienze e Tecnologie, nell'ambito delle competenze definite dal regolamento della Facoltà stessa, di concerto con gli altri Dipartimenti raccordati alla medesima Facoltà, e nel rispetto delle prerogative e della autonomia di indirizzo e gestione che la normativa vigente gli accorda.

Articolo 11

Organi del Dipartimento

1. Sono Organi del Dipartimento:
 - a) Il Consiglio;
 - b) Il Direttore;
 - c) la Giunta;



d) la Commissione Paritetica.

Art. 12

Competenze del Consiglio

1. Compete in particolare al Consiglio, quale organo di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e di verifica delle attività istituzionali che fanno capo al Dipartimento e in relazione alla natura di quest'ultimo quale centro di responsabilità dotato di autonomia gestionale nell'ambito delle risorse ad esso assegnate:

- a) approvare con la maggioranza assoluta dei componenti, su proposta del Direttore, coadiuvato nella relativa stesura dalla Giunta, il Regolamento del Dipartimento e le eventuali proposte di modifica da sottoporre ai competenti organi di governo dell'Ateneo, e approvare, ove richiesto e per quanto di competenza, altri Regolamenti;
- b) approvare, coerentemente con la programmazione annuale e triennale dell'Ateneo, i documenti di programmazione e di indirizzo relativi alle linee generali annuali e triennali di attività e alle esigenze e alle opportunità di sviluppo del Dipartimento in relazione alle sue competenze e finalità istituzionali, da trasmettere al Consiglio di Amministrazione entro le date stabilite da quest'ultimo;
- c) avanzare proposte sul budget di competenza e deliberare sul suo utilizzo e sulla relativa rendicontazione, secondo la disciplina dettata dal Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- d) formulare proposte e richieste al Consiglio di Amministrazione in relazione agli spazi in uso, all'utilizzo delle apparecchiature scientifiche, ai servizi finalizzati alla didattica, assumendo le deliberazioni necessarie ad assicurare il miglior svolgimento dei servizi e delle altre attività di supporto alla didattica e alla ricerca che fanno capo al Dipartimento;
- e) formulare le richieste motivate di posti di professore e di ricercatore da sottoporre al Consiglio di Amministrazione e deliberare sulle conseguenti chiamate ai sensi del dell'art. 37, comma 4 dello Statuto;
- f) formulare al Consiglio di Amministrazione le richieste di Personale Tecnico e Amministrativo ai sensi dell'art. 37, comma 6 dello Statuto, individuandone eventualmente le priorità;
- g) avanzare proposte in merito all'attivazione di contratti per lo svolgimento di attività di ricerca, come previsti dall'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ai sensi delle pertinenti norme regolamentari dell'Ateneo;
- h) deliberare in merito all'assunzione da parte del Dipartimento del ruolo di referente principale ovvero associato di Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale e a ciclo unico e degli obblighi conseguenti, compresi quelli relativi ai requisiti di docenza da assicurare, verificandone il rispetto da parte dei professori e dei ricercatori appartenenti al Dipartimento, ai sensi delle pertinenti norme dello Statuto;
- i) approvare, fatte salve le esigenze di coordinamento con la Facoltà di riferimento, la programmazione annuale dell'offerta formativa e l'attribuzione dei compiti didattici, ivi compresi quelli necessari per far fronte alle esigenze di corsi di studio anche non raccordati al Dipartimento, nel rispetto delle norme sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori, fermo restando che del carico didattico complessivo di ciascun professore e ricercatore afferente al Dipartimento si tiene conto in sede di ripartizione delle risorse; deliberare l'attivazione di contratti di insegnamento, ai sensi dell'articolo 23 della legge 240/2010 e delle pertinenti norme regolamentari dell'Ateneo, ovvero di affidamenti, ai sensi delle relative norme stabilite dall'Ateneo;
- j) proporre ai Comitati di direzione della Facoltà di riferimento, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, l'istituzione, l'attivazione e l'eventuale disattivazione di Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale e a ciclo unico e di Scuole di specializzazione;
- k) proporre, sentiti i Comitati di Direzione della Facoltà di riferimento, di concerto con gli altri



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

- Dipartimenti interessati, le modifiche agli ordinamenti e regolamenti didattici dei corsi di studio;
- l) organizzare, coordinare e gestire le attività di tutorato e di orientamento, le attività culturali e altre attività rivolte all'esterno;
 - m) esprimere al Senato Accademico il proprio parere motivato in merito alle richieste formulate da professori e ricercatori di ruolo appartenenti al Dipartimento di passaggio a settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di inquadramento;
 - n) deliberare in merito alla concessione di nulla osta a professori e ricercatori appartenenti al Dipartimento per lo svolgimento di attività didattica presso altre sedi universitarie o in corsi di studio di cui il Dipartimento non sia referente principale o referente associato, secondo le determinazioni del Senato Accademico;
 - o) esprimere parere sulle richieste di mobilità di professori e ricercatori ai sensi dell'art. 37, comma 7 dello Statuto;
 - p) proporre l'attivazione o la disattivazione di Corsi di Dottorato di Ricerca, di corsi per master universitari, di corsi di perfezionamento e di altre iniziative rispondenti ad esigenze di educazione permanente e continua, promuovendone e sostenendone le attività per quanto di competenza e ai sensi della normativa in vigore;
 - q) designare una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori nel Comitato di Direzione della Facoltà di riferimento, secondo quanto stabilito dall'art. 40, comma 7 dello Statuto e dal Regolamento delle Facoltà medesima;
 - r) determinare la composizione e provvedere alla costituzione della Commissione paritetica docenti-studenti ai sensi dell'art. 39, comma 6 dello Statuto e dei successivi artt. 18 e 19 del presente Regolamento;
 - s) deliberare in merito al conferimento di deleghe alla Giunta di Dipartimento e ai Collegi Didattici che fanno capo al Dipartimento o, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, ai Collegi Didattici Interdipartimentali e al Comitato di Direzione delle Facoltà alla quale il Dipartimento è raccordato, e assumere tutte le altre deliberazioni necessarie ai fini dell'assolvimento delle funzioni didattiche di competenza, come previste dalle pertinenti norme dello Statuto e dalle disposizioni del Regolamento generale di Ateneo;
 - t) proporre la costituzione di centri interdipartimentali di ricerca e funzionali, di centri funzionali integrati e di centri di ricerca;
 - u) deliberare, per quanto di pertinenza, in merito a convenzioni e contratti per l'esecuzione di attività di ricerca, di attività didattica ed eventualmente di attività assistenziale; alla partecipazione a centri e consorzi interuniversitari, a consorzi e società consortili, a fondazioni e associazioni; alla partecipazione a programmi di ricerca, anche in collaborazione con istituzioni, enti e imprese locali, nazionali e internazionali, verificando la possibilità di svolgimento delle attività cui si riferiscono e la loro congruità con le finalità istituzionali;
 - v) approvare l'eventuale svolgimento di prestazioni a pagamento per conto terzi, nel rispetto delle finalità universitarie e delle norme relative;
 - w) adottare procedure di monitoraggio e autovalutazione dell'attività di ricerca, dell'attività didattica e dei servizi, nonché dell'efficacia, della produttività e della corretta gestione delle risorse; a tal fine approvare la relazione annuale sull'attività didattica e scientifica presentata dal Direttore e deliberare il rapporto annuale di autovalutazione dell'attività scientifica e didattica in coerenza con i criteri definiti dagli organi di governo dell'Ateneo e le indicazioni fornite dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) e dal Nucleo di valutazione dell'Ateneo, rendendone pubblici i risultati;
 - x) deliberare in merito alla attribuzione di spazi ai docenti ed ai membri del Personale Tecnico e Amministrativo secondo i principi generali di cui al art. 3, comma 7, del presente Regolamento.
 - y) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme in vigore e dalle delibere degli organi accademici.



2. Spetta altresì al Consiglio avanzare eventuali proposte motivate di conferimento del titolo di professore emerito, ai sensi della normativa in vigore, a professori ordinari già in servizio nell'Ateneo e appartenenti al Dipartimento i quali, oltre a possedere i requisiti previsti dalla legge, si siano distinti per contributi particolarmente rilevanti di ordine scientifico e didattico e per l'impegno nella vita accademica. Le proposte, di norma non superiori a due in un triennio e approvate con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei professori e dei ricercatori componenti il Consiglio, sono sottoposte al Senato Accademico.

3. Compete parimenti al Consiglio di Dipartimento avanzare eventuali proposte di conferimento di *lauree honoris causa* in uno dei Corsi di Laurea magistrale o dei corsi a ciclo unico di cui il Dipartimento sia referente principale, a personalità i cui meriti scientifici, umanitari o sociali siano di indubbio rilievo e siano chiaramente riconosciuti come tali anche a livello pubblico. Nel caso in cui la proposta sia riferita a un corso di studio gestito dal Collegio Didattico Interdipartimentale, è richiesto il voto favorevole dei Dipartimenti associati. Le proposte, di norma non superiori a una in un quinquennio, approvate con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei professori e dei ricercatori componenti il Consiglio del Dipartimento, sono sottoposte al Senato Accademico.

Articolo 13

Composizione del Consiglio

1. Fanno parte del Consiglio i Professori di ruolo, i Ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato, il Responsabile amministrativo, il personale di Elevata Professionalità delle aree amministrativa-gestionale, tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, una rappresentanza del restante personale tecnico e amministrativo, una rappresentanza dei titolari di assegni o borse per lo svolgimento di attività di ricerca (di seguito "assegnisti") attribuiti al Dipartimento o da questo attivati o coordinati, una rappresentanza degli iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca e alle Scuole di Specializzazione di interesse del Dipartimento e una rappresentanza di studenti secondo il dettato del comma 7 del presente articolo e dello Statuto dell'Ateneo.

2. Le rappresentanze in Consiglio del Personale Tecnico e Amministrativo, degli assegnisti e degli studenti di dottorato vengono elette all'interno delle rispettive componenti. Il Responsabile amministrativo e le figure di Elevata Professionalità non godono dell'elettorato attivo per la designazione della rappresentanza del Personale Tecnico e Amministrativo nel Consiglio.

3. La numerosità della rappresentanza del Personale Tecnico e Amministrativo viene definita dalla media tra il 20% Personale Tecnico e Amministrativo (esclusi i membri di diritto del Consiglio) e il 20% dei Professori e Ricercatori del Dipartimento. L'elettorato attivo e passivo vengono estesi al Personale Tecnico e Amministrativo a tempo determinato purché titolare di contratto di durata non inferiore a dodici mesi.

4. I rappresentanti del Personale Tecnico e Amministrativo eletti rimangono in carica per tre anni.

5. L'adunanza per l'elezione della rappresentanza del Personale Tecnico e Amministrativo è convocata e presieduta dal Responsabile amministrativo che si avvale di un componente nominato seduta stante con funzioni di Segretario verbalizzante. Le elezioni sono indette in un'unica tornata a scrutinio segreto. Le sedute sono valide se vi prende parte almeno la metà più uno degli aventi diritto di voto. Sulla scheda elettorale può essere espresso un numero di preferenze pari ad un massimo di un terzo del numero dei rappresentanti eleggibili. Vengono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; a parità di voti, è eletto chi ha conseguito maggiore anzianità di ruolo e, a parità di quest'ultima, chi ha maggiore anzianità anagrafica. I verbali delle elezioni, firmati dal Responsabile Amministrativo e dal Segretario verbalizzante, sono resi pubblici e custoditi presso la segreteria amministrativa.

6. In caso di cessazione anticipata del mandato per dimissioni, trasferimento, perdita di requisiti soggettivi o altro, si provvederà alla indizione di elezioni suppletive.

7. Fa parte del Consiglio una rappresentanza eletta degli assegnisti in numero pari 10% (arrotondato per difetto) degli assegnisti facenti riferimento a docenti del Dipartimento, una



rappresentanza eletta di studenti di dottorato pari al 10% degli iscritti ai corsi di dottorato che fanno riferimento al Dipartimento ed i cui tutor sono docenti del Dipartimento ed una rappresentanza degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea ed ai Corsi di Laurea Magistrale di cui il Dipartimento è Referente, indicati all'art. 4 del presente Regolamento, nella misura del 15% dei componenti il Consiglio stesso. Secondo quanto previsto all'art. 38 dello Statuto, la rappresentanza degli studenti dei Corsi di Laurea e dei Corsi di Laurea Magistrale non viene considerata ai fini del computo delle presenze necessarie per la validità delle sedute. Per gli assegnisti e gli iscritti a Corsi di Dottorato o a corsi di specializzazione sono esclusi dall'elettorato passivo coloro che non garantiscono la copertura di almeno un anno dell'intero mandato, a decorrere dalla data delle elezioni.

8. I rappresentanti degli iscritti a Corsi di Dottorato e dei corsi di specializzazione rimangono in carica un triennio ovvero sino al termine del corso di studio o di specializzazione. I rappresentanti degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale e degli assegnisti, il cui mandato ha la durata di due anni, possono essere rieletti consecutivamente una sola volta. In caso di cessazione anticipata del mandato per dimissioni, trasferimento, perdita di requisiti soggettivi o altro, dei rappresentati eletti, si provvede alla sostituzione entro quarantacinque giorni, mediante elezioni suppletive. Qualora la cessazione riguardi un rappresentante degli studenti, subentra, ai sensi dell'art. 64 comma 3 dello Statuto, il primo dei non eletti nella medesima lista. Nelle more della sostituzione dei membri cessati, non è pregiudicata la validità della composizione del Consiglio. L'assunzione in carica dei nuovi eletti può avvenire in corso d'anno. Il mandato del neo-eletto dura fino al termine già previsto per la durata ordinaria dell'Organo, e il periodo viene computato ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato e delle cariche.

9. E' prevista la possibilità della partecipazione al Consiglio, con funzione consultiva e senza diritto di voto: di un rappresentante per ciascuno degli Enti convenzionati con il Dipartimento, ove non altrimenti già rappresentati; di studiosi ed esperti non universitari che partecipino sistematicamente all'attività scientifica del Dipartimento stesso ed in ciò riconosciuti con delibera del Consiglio; di personale dei Centri Interdipartimentali con cui il Dipartimento intrattenga regolari rapporti di interazione scientifica, ove non altrimenti già rappresentati.

Articolo 14

Il Direttore

1. Il Direttore del Dipartimento, in collaborazione con il Vicedirettore, la Giunta ed il Consiglio, promuove e coordina le attività del Dipartimento.

2. Sono compiti del Direttore:

- a) vigilare, nell'ambito delle sue competenze, sull'osservanza delle leggi, delle norme e dei regolamenti ed esercitare tutte le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo Statuto dell'Ateneo, dai regolamenti d'Ateneo e dal Regolamento interno del Dipartimento stesso;
- b) indirizzare e sovrintendere all'opera del Personale Tecnico e Amministrativo avvalendosi della collaborazione, per quanto di competenza, del Responsabile amministrativo;
- c) assumere la responsabilità dei locali e dei beni conferiti in uso al Dipartimento all'atto della sua costituzione o acquisiti successivamente;
- d) assumere la responsabilità della gestione del budget finanziario assegnato ed in particolare formulare proposte al Consiglio riguardo all'utilizzo delle risorse finanziarie, secondo le disposizioni del Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità; assumere, in accordo con i criteri stabiliti dal Consiglio, le decisioni di spesa entro il limite stabilito dal Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- e) vagliare e sottoporre al Consiglio del Dipartimento il rendiconto delle spese di gestione e di investimento predisposto dal Responsabile Amministrativo;
- f) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio e della Giunta e curare l'esecuzione dei rispettivi deliberati; fissare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio, della Giunta e degli altri organi



collegiali previsti dal Regolamento, anche tenendo conto delle eventuali proposte formulate da singoli componenti del Consiglio e della Giunta.

In casi di necessità e urgenza il Direttore può assumere atti di competenza del Consiglio o eventualmente delegati alla Giunta, sottoponendoli agli Organi competenti per la ratifica nella prima seduta utile. Gli atti ed i provvedimenti del Direttore non successivamente ratificati perdono di validità ed efficacia;

- g) indire le votazioni per l'elezione delle rappresentanze negli Organi del Dipartimento, escluse quelle delle rappresentanze studentesche, indette dal Rettore e quelle del Personale Tecnico e Amministrativo, che si svolgono nel corso di un'assemblea del personale del Dipartimento convocata dal Responsabile amministrativo;
- h) redigere i documenti di programmazione e di indirizzo relativi alle linee generali di attività del Dipartimento e le relazioni che illustrano le attività già svolte nell'ambito del Dipartimento, come previsto dai regolamenti di Ateneo e dalle leggi dello Stato, e sottoporle al Consiglio per l'approvazione;
- i) partecipare, quale membro di diritto, al Comitato di Direzione delle Facoltà e delle Scuole alle quali il Dipartimento è riaccolto. In caso di indisponibilità o di riaccolto del Dipartimento a più di una Facoltà o Scuola, il Direttore può delegare a rappresentarlo il Vicedirettore o un altro docente del Dipartimento.

3. Il Direttore del Dipartimento è eletto a scrutinio segreto dai professori, dai ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato, e dal Personale Tecnico e Amministrativo che fa parte del Consiglio, tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, ovvero tra i professori di ruolo di seconda fascia a tempo pieno in caso di indisponibilità di professori di prima fascia. L'elettorato passivo per la carica di Direttore è comunque esteso ai professori di seconda fascia nel caso di mancato raggiungimento, nelle due prime votazioni, del *quorum* richiesto. Sono esclusi dall'elettorato passivo i professori che, per limiti d'età, al giorno del primo turno elettorale non possono garantire l'assolvimento della funzione per un intero mandato triennale.

4. L'elezione del Direttore avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto nelle prime tre votazioni. Nella quarta votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei presenti. Qualora in tale votazione nessuno degli aventi titolo ottenga la predetta maggioranza, si procede a una quinta ed ultima votazione con il sistema del ballottaggio tra i due docenti che nella quarta votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Nelle prime tre votazioni è necessaria la partecipazione al voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto. Ove non si raggiunga la partecipazione minima necessaria le predette votazioni sono nuovamente indette in altra data. Nella quarta e nella quinta votazione è necessaria la partecipazione di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

La seduta per l'elezione del Direttore è convocata e presieduta dal professore di prima fascia, o, in sua mancanza, di seconda fascia, con maggiore anzianità accademica. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici e non è immediatamente rieleggibile più di una volta. Ai sensi del comma 4 dell'art. 63 dello Statuto, l'ineleggibilità alla carica di Direttore a seguito dell'esaurimento dei due mandati consecutivi, permane per un periodo di tempo non inferiore alla durata naturale di un mandato.

5. Ferma restando l'estensione dell'elettorato passivo a tutti i professori in possesso dei prescritti requisiti ai sensi dello Statuto, i professori disponibili presentano la loro candidatura in una seduta del Consiglio con almeno un mese di anticipo rispetto alla data fissata per le elezioni. Essi corredano la loro candidatura con il proprio programma, in cui riassumono i principi e le linee di indirizzo che intendono perseguire durante il loro mandato.

6. Il Vicedirettore, nominato dal Direttore, coadiuva il Direttore e ne assume le veci in caso di assenza o temporaneo impedimento. In caso di assenza o di temporaneo impedimento anche del Vicedirettore, le funzioni di supplenza sono assolte da un altro professore di ruolo a ciò delegato dal Direttore o, in sua assenza, dal Vicedirettore. Il Direttore può conferire al Vicedirettore, motivando al



Consiglio la sua scelta, incarichi specifici nella conduzione e gestione di attività che di norma competono al Direttore stesso. Il Vicedirettore resta in carica fino alla conclusione del mandato del Direttore.

Articolo 15

Il Responsabile Amministrativo

1. Il Direttore nell'espletamento dei propri compiti è coadiuvato dal Responsabile Amministrativo, il quale:

- a) coordina le attività di gestione del bilancio del Dipartimento;
- b) è responsabile delle procedure amministrative adottate dal Dipartimento nella gestione delle risorse finanziarie;
- c) risponde al Direttore e all'Amministrazione centrale della corretta applicazione delle norme contrattuali e di gestione contabile, per quanto di competenza del Dipartimento;
- d) organizza l'approvvigionamento e gestisce l'acquisto di beni e servizi, e verifica l'esecuzione dei contratti per il Dipartimento, nei limiti previsti dal Regolamento di Contabilità;
- e) verifica e controlla il Piano Finanziario e la rendicontazione contabile dei progetti di ricerca e dei contratti in conto-terzi;
- f) cura l'aggiornamento dell'inventario dei beni assegnati al Dipartimento;
- g) coordina le attività del Personale Tecnico e Amministrativo assegnato al Dipartimento, per le funzioni di cui è responsabile;
- h) partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta curando la verbalizzazione e la predisposizione delle deliberazioni di competenza.

Articolo 16

La Giunta

1. La Giunta è un Organo di consulenza che coadiuva il Direttore.

2. Componenti di diritto della Giunta sono il Direttore, che la presiede, il Vicedirettore e il Responsabile Amministrativo, i Presidenti dei Collegi Didattici Dipartimentali di: Scienze Biologiche e di del corso di laurea in Biotecnologie Industriali e Ambientali e corso di laurea magistrale in Biotecnologie molecolari e bioinformatica, di cui il Dipartimento è Referente principale, e il Presidente o il rappresentante dei Collegi Didattici Interdipartimentali di Scienze Naturali e del corso di laurea in Biotecnologia. Sono comunque invitati alle sedute della Giunta, con funzioni consultive, tutti i docenti del Dipartimento che rivestano le cariche accademiche di Rettore, Prorettore o Presidente del Comitato di Direzione delle Facoltà e delle Scuole. Docenti del Dipartimento che abbiano ricevuto altri incarichi d'Ateneo di alto profilo istituzionale possono altresì partecipare ai lavori della Giunta, previa approvazione da parte del Consiglio a maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto.

3. La Giunta viene costituita dal Consiglio di Dipartimento successivamente all'elezione del Direttore, e rimane in carica fino a che il Direttore conclude il proprio mandato. I componenti della Giunta non sono immediatamente rieleggibili più di una volta.

4. La componente elettiva della Giunta, in rappresentanza dei docenti del Dipartimento, consta di 4 Professori di prima fascia, 4 Professori di seconda fascia e 4 Ricercatori a tempo indeterminato o a tempo determinato. L'elettorato attivo per l'elezione dei membri di Giunta di ciascuna delle tre fasce della docenza è attribuito ai soli membri della stessa fascia. Ogni elettore può esprimere sino a 2 preferenze. A parità di voti, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità accademica nel ruolo o, in subordine, con maggiore anzianità anagrafica. L'elettorato passivo è attribuito ai soli docenti che, in considerazione della prospettiva di entrata in quiescenza per limiti di età, garantiscono la copertura dell'intero mandato. L'elettorato passivo è esteso a tutti i Ricercatori a tempo determinato che, alla data delle elezioni, possano garantire la copertura di almeno diciotto mesi di mandato. Il passaggio di fascia della docenza comporta la



decadenza immediata dei membri dalla Giunta e ne determina la sostituzione mediante elezioni suppletive, che devono essere indette entro un mese dalla decadenza del membro da sostituire.

5. I membri del Personale Tecnico e Amministrativo eleggono in Giunta 4 rappresentanti scelti nel novero dei componenti del Personale Tecnico e Amministrativo presenti nel Consiglio, includendo nell'elettorato attivo e passivo le figure di Elevata Professionalità. Ogni elettore può esprimere sino a 2 preferenze. Nel caso in cui tra i 4 candidati che raccolgono il maggior numero di preferenze figurino più di un membro del personale ad Elevata Professionalità, risulta eletto il solo membro che ha ricevuto più voti. A parità di voti, risulta in tutti i casi eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio o, in subordine, con maggiore anzianità anagrafica.

6. La Giunta esercita funzioni istruttorie e consultive rispetto ai lavori del Consiglio. A tale scopo la Giunta forma, al suo interno, specifiche Commissioni di Giunta (di seguito "Commissioni") che provvedono al regolare monitoraggio delle attività scientifiche e didattiche in corso all'interno del Dipartimento, raccolgono dati sul personale e sui servizi, eseguono censimenti sull'adeguatezza delle strutture per la ricerca e la formazione, istruiscono procedure ed elaborano relazioni come richiesto anche dal Consiglio. Le Commissioni hanno funzioni istruttorie e consultive, acquisiscono ed elaborano informazioni e materiali valutativi, anche in occasione di procedure di reclutamento di docenti.

Le Commissioni riferiscono *in primis* alla Giunta dell'esito del loro lavoro.

7. Sono istituite la Commissione Scientifica, la Commissione per la Didattica, la Commissione per i Dottorati di Ricerca e la Formazione Permanente e Continua, la Commissione per il Personale Tecnico e Amministrativo, e la Commissione per gli Spazi, le Infrastrutture e i Servizi, con i seguenti compiti e composizione rispettivi. Il Direttore partecipa di diritto ai lavori di tutte le Commissioni e può delegare uno dei membri delle Commissioni stesse a rappresentarlo. I membri delle Commissioni sono individuati dalla Giunta.

8. Commissione Scientifica. Funge da organo di consulenza e di proposta per la Giunta e per il Consiglio per le questioni relative allo sviluppo scientifico del Dipartimento, assumendo un ruolo propositivo e di stimolo dell'attività di ricerca. In particolare, la Commissione Scientifica istruisce procedure e fornisce valutazioni in merito a:

- a) richieste di attivazione di assegni per la collaborazione alla ricerca finanziati dall'Ateneo;
- b) richieste di finanziamenti che richiedano pre-selezione delle domande;
- c) individuazione di strategie per stimolare la partecipazione a bandi nazionali ed internazionali ed eventuale promozione di opportune integrazioni fra unità di ricerca del Dipartimento;
- d) monitoraggio dei bandi per il finanziamento alla ricerca di interesse per il Dipartimento e segnalazione tempestiva delle opportunità di finanziamento a tutti i membri del Dipartimento;
- e) valutazione del merito delle richieste per grandi attrezzature;
- f) acquisizione e uso di strumenti, apparecchiature e *facilities* in condivisione fra gruppi di ricerca;
- g) organizzazione di seminari ed eventi scientifici;
- h) comunicazione e promozione scientifica verso l'esterno dell'Ateneo;
- i) monitoraggio dell'attività scientifica dei gruppi di ricerca, anche in funzione propedeutica alle decisioni sul reclutamento;
- l) predisposizione della documentazione richiesta nei diversi processi di valutazione del Dipartimento;
- m) domande di afferenza al Dipartimento per quanto attiene alle questioni scientifiche;

ed eventualmente in merito ad altri processi ed attività scientifiche del Dipartimento, su esplicito mandato della Giunta.

Nella sua azione, la Commissione Scientifica può avvalersi della consultazione di altre Commissioni del Dipartimento.

La Commissione Scientifica è composta dal Direttore, dal Vicedirettore e dai docenti membri elettivi della Giunta.

9. Commissione per la Didattica. Funge da organo di consulenza e di proposta per la Giunta e per il Consiglio con riferimento alle questioni relative alla didattica dei Corsi di Studio di cui il Dipartimento è



Referente, e degli altri Corsi di Studio dell'Ateneo, per quanto di diretta competenza del Dipartimento stesso e nel rispetto di quanto di pertinenza dei rispettivi Collegi Didattici. La Commissione Didattica esprime pareri in merito alla razionalizzazione e ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse per la didattica ed elabora proposte per promuovere la qualità dei Corsi di Studio di cui il Dipartimento è Referente.

In particolare, la Commissione Didattica istruisce procedure e fornisce pareri in merito ai seguenti punti:

- a) carico didattico complessivo e comparativo dei docenti;
- b) acquisizione di risorse umane e materiali, atte a garantire una didattica di qualità;
- c) razionalizzazione dell'offerta didattica;
- d) richieste di afferenza al Dipartimento, per le questioni relative alla didattica;
- e) organizzazione della valutazione della qualità della didattica;
- f) gestione e utilizzo razionale ed efficace dei fondi d'Ateneo per la didattica;
- g) relazioni e contatti con i servizi per la didattica forniti dall'Ateneo;
- h) promozione e organizzazione di iniziative per la internazionalizzazione della didattica;
- i) organizzazione dei corsi in lingua inglese;
- l) relazione e contatti con le Strutture di Raccordo (Facoltà e Scuole dell'Ateneo);
- m) coordinamento di iniziative per la promozione delle offerte delle tesi di laurea;
- n) promozione di iniziative di supporto all'immagine e alla diffusione di informazioni sulle attività didattiche del Dipartimento;

ed eventualmente ad altre attività rilevanti per la didattica, su esplicito mandato della Giunta.

La Commissione Didattica è costituita dai Presidenti dei Collegi Didattici di Scienze Biologiche, Biotecnologie Industriali e Ambientali, di Scienze Naturali o da un docente delegato, afferente al Dipartimento di Bioscienze, e nominato dal Collegio Didattico Interdipartimentale di Scienze Naturali; da un Professore di seconda fascia afferente ai suddetti Collegi Didattici; da un Ricercatore afferente ai suddetti Collegi Didattici. Ai lavori della Commissione è comunque invitato a partecipare un componente del Personale Tecnico e Amministrativo afferente alla Segreteria Didattica. La Commissione può invitare a partecipare ai lavori due degli studenti componenti le Commissioni paritetiche, designati dalla rappresentanza degli studenti in Consiglio.

10. Commissione per i Dottorati di Ricerca e la Formazione Permanente Continua. Funge da organo di proposta e consulenza per la Giunta e per il Consiglio per le questioni inerenti la gestione dei Corsi di Dottorato e di tutte le altre attività di formazione permanente e continua che fanno riferimento al Dipartimento o cui il Dipartimento concorre. In particolare, la Commissione istruisce procedure e fornisce pareri in merito ai seguenti punti:

- a) attivazione e, eventualmente, disattivazione di Corsi di Dottorato di Ricerca; di corsi per master universitari; di corsi di perfezionamento e di altre iniziative rispondenti ad esigenze di educazione permanente e continua;
- b) impiego delle risorse da allocare per la gestione delle attività dei dottorati;

La Commissione è costituita da un membro per ciascuna delle fasce docenti. Sono comunque invitati a partecipare alle riunioni della Commissione i Coordinatori dei Dottorati, o loro delegati.

11. Commissione per il Personale Tecnico e Amministrativo. Funge da organo di consulenza e proposta per il Direttore con riferimento alle questioni generali relative al Personale Tecnico e Amministrativo per quanto di diretta competenza del Dipartimento e nel rispetto di quanto di pertinenza dell'Amministrazione dell'Ateneo.

Nel pieno rispetto delle attribuzioni del Direttore in merito alla gestione del Personale Tecnico e Amministrativo, il Direttore può chiedere l'interessamento della Commissione riguardo a:

- a) monitoraggio dell'efficacia della struttura tecnico-amministrativa e dei servizi;
- b) sorveglianza sull'equità e razionalità della distribuzione dei compiti e degli oneri lavorativi fra i membri del Personale Tecnico e Amministrativo;
- c) formulazione di proposte relative ad avvicendamento, vicarianza, ferie e lavoro straordinario autorizzato;



- d) raccolta di istanze provenienti dal personale del Dipartimento riguardo agli incarichi Personale Tecnico e Amministrativo e formulazione di proposte sulla loro distribuzione;
- e) formulazione di richieste di assegnazione di posizione di Personale Tecnico e Amministrativo al Dipartimento;
- f) formulazione di proposte di istituzione e partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento, sia in sede che presso strutture esterne, per il Personale Tecnico e Amministrativo;
- g) avanzamento, progressione e riqualificazione del Personale Tecnico e Amministrativo;
- h) formulazione di proposte di attribuzione di indennità di rischio e responsabilità.

La Commissione è costituita dal Responsabile Amministrativo; dai 4 rappresentanti del Personale Tecnico e Amministrativo in Giunta; da 3 docenti, per quanto possibile rappresentativi delle tre fasce.

12. Commissione per gli Spazi, le Infrastrutture e i Servizi. Funge da organo di consulenza e proposta per la Giunta e per il Consiglio in merito alla razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi conferiti in uso al Dipartimento, allo sviluppo, funzionamento e mantenimento delle infrastrutture di competenza del Dipartimento, all'ottimizzazione dei servizi e dell'uso delle risorse strumentali, nel rispetto di criteri di economia e razionalità.

La Commissione istruisce procedure e fornisce pareri in merito alla soluzione di problemi e criticità riferiti all'uso degli spazi, con particolare riferimento a:

- a) analisi e monitoraggio periodico degli spazi disponibili e del loro uso da parte delle persone che afferiscono al Dipartimento;
- b) distribuzione ed uso razionale ed equilibrato degli spazi ed eventuale loro riorganizzazione in seguito allo sviluppo dei gruppi di ricerca;
- c) assegnazione degli spazi individuali in dotazione (studi e laboratori) secondo quanto stabilito all'art. 3, comma 7 del presente Regolamento;
- d) criteri di assegnazione degli spazi acquisibili, da attribuire in base a specifiche esigenze funzionali per un definito periodo temporale, secondo quanto stabilito all'art. 3, comma 7 del presente Regolamento.

Con riferimento alle infrastrutture ed ai servizi, la Commissione ha altresì competenza istruttoria sui seguenti aspetti: interventi urgenti e prioritari; ristrutturazione degli spazi; attivazione o ripristino di infrastrutture e servizi; monitoraggio del funzionamento degli impianti generali; implementazione, aggiornamento e manutenzione di software e di infrastrutture informatiche; censimento degli strumenti comuni e del loro stato di funzionamento; censimento della strumentazione obsoleta; gestione dello stoccaggio e dello smaltimento dei reagenti radioattivi; procedure di emergenza; gestione rifiuti speciali; verifica e implementazione della sicurezza e distribuzione dei badge di ingresso; coordinamento e gestione dello stabulario; coordinamento e gestione dell'Orto Botanico; costituzione ed estensione di servizi di utilità comune; altre attività inerenti alle infrastrutture ed ai servizi del Dipartimento.

Ulteriori estensioni dell'attività della Commissione possono riguardare il coordinamento di servizi centralizzati (ad es. magazzino acquisti e officina riparazioni). In relazione all'attività sopra delineata, la Commissione mantiene un rapporto diretto con la Divisione Edilizia e con i responsabili di primo intervento del Servizio Manutenzione.

La Commissione per gli Spazi, le Infrastrutture e i Servizi è costituita da 2 membri del Personale Tecnico e Amministrativo e da 3 docenti, per quanto possibile rappresentativi delle tre fasce.

13. I membri delle Commissioni decadono con la Giunta e non possono fare parte della stessa Commissione per più di due mandati consecutivi della Giunta. Questa norma non si applica ai membri della Commissione per la Didattica che, dopo due mandati consecutivi in quella Commissione, siano nella condizione di parteciparvi per i successivi mandati in qualità di Presidente del Collegio Didattico di Scienze Biologiche, di Biotecnologia o di Presidente del Collegio Didattico di Scienze Naturali o suo delegato.

Articolo 17

Funzionamento del Consiglio e della Giunta del Dipartimento



1. Le sedute del Consiglio sono valide quando siano state convocate con almeno cinque giorni di anticipo. Per l'assunzione delle delibere del Consiglio vale quanto previsto dal Regolamento Generale d'Ateneo all'art. 13, commi 26 e 26. Per il *quorum* strutturale occorre la maggioranza assoluta degli aventi diritto, detratti degli assenti giustificati fino al limite di un quinto, e dei rappresentanti degli studenti che, ai sensi dell'art. 38 dello Statuto, non vengono computati a questo fine. Per il *quorum* funzionale occorre la maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi in cui sia diversamente disposto.

Il Consiglio è convocato, di norma, una volta al mese e non meno di otto volte all'anno.

In casi di eccezionale urgenza e nell'impossibilità di adottare le normali procedure, il Consiglio può essere convocato in seduta telematica. In tal caso, la convocazione viene inviata a tutti i membri del Consiglio tramite posta elettronica, unitamente al testo delle delibere proposte e alla comunicazione della data entro la quale ogni membro può fare pervenire, sempre per via telematica, il proprio voto. Tale data deve essere compresa tra il secondo e il settimo giorno a partire dalla data di invio della convocazione. Le delibere proposte al Consiglio in seduta telematica risultano approvate se si esprime favorevolmente almeno la maggioranza degli aventi diritto di voto. Le sedute telematiche sono proposte dal Direttore e convocate, previo opportuno sondaggio, qualora incontrino il consenso di almeno la metà dei membri del Dipartimento.

La partecipazione alle sedute del Consiglio di Dipartimento è un obbligo accademico e istituzionale. I componenti del Consiglio che, per comprovate ragioni, non possano partecipare a una seduta dello stesso sono tenuti a inviare motivata giustificazione scritta, anche mediante posta elettronica, al Direttore o al Responsabile Amministrativo. Nessun componente del Consiglio può partecipare alla discussione e al voto su argomenti che lo riguardino personalmente o che riguardino persone con le quali abbia legami di parentela o affinità sino al quarto grado; le relative delibere sono prese in assenza o previo allontanamento dell'interessato, dandone registrazione nel verbale.

Spetta al Direttore fissare, all'atto della convocazione del Consiglio, l'ordine del giorno di ciascuna seduta, anche tenendo conto delle eventuali proposte formulate da singoli componenti del Consiglio. Il Direttore è comunque tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno gli argomenti per i quali gli sia pervenuta almeno dieci giorni prima della seduta una richiesta sottoscritta da parte di almeno un quinto dei componenti il Consiglio. Il Direttore provvederà inoltre, quando possibile, alla distribuzione per via telematica della documentazione a corredo delle questioni all'ordine del giorno.

2. Il Direttore apre la seduta dopo aver accertato l'esistenza del numero legale, che rimane presunta per tutta la durata della seduta. Ogni componente del Consiglio può chiedere la verifica del numero legale prima che si proceda alla deliberazione. Nel caso in cui risulti accertata la sopravvenuta mancanza del numero legale, il Direttore sospende la seduta per 30 minuti. Se alla ripresa il numero legale continua a non essere raggiunto, il Direttore toglie la seduta. Ove ciò accada, il Direttore può rimandare alla successiva seduta i punti all'ordine del giorno sui quali non è stato possibile deliberare, ovvero convocare entro i dieci giorni successivi una specifica seduta con all'ordine del giorno i punti non trattati.

3. Per l'assunzione delle delibere, salvo che per gli argomenti per i quali sia diversamente disposto dalle norme legislative o dalle norme statutarie e regolamentari dell'Ateneo, è richiesta l'approvazione da parte della maggioranza assoluta dei presenti. Per l'assunzione delle delibere inerenti alla ricerca è necessario il voto favorevole della maggioranza dei professori e dei ricercatori.

4. L'espressione di voto è palese e si effettua per alzata di mano, con l'eccezione dei casi esplicitamente previsti dal presente comma, dallo Statuto e di altri regolamenti d'Ateneo. La votazione ha luogo per appello nominale o a scrutinio segreto quando almeno un quarto dei membri del Consiglio ne abbiano fatto richiesta.

5. Le domande di afferenza al Dipartimento, corredate dal curriculum delle attività scientifiche e didattiche e da una illustrazione delle ragioni scientifiche e didattiche che motivano la richiesta, vengono discusse in seduta del Consiglio riservata a tutti i docenti. Le domande vengono poste in votazione a scrutinio segreto in seduta riservata ai docenti di fascia pari o superiore a quella del docente che presenta



domanda di afferenza. Per la validità della votazione è posto un quorum di partecipanti pari alla maggioranza assoluta degli aventi diritto. L'approvazione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto. Le domande non accolte possono essere ripresentate trascorso un anno.

6. Le sedute del Consiglio sono verbalizzate a cura del Segretario, a ciò designato dal Direttore. Il verbale deve recare il testo delle delibere assunte e l'indicazione dell'esito della votazione, nonché le eventuali affermazioni e dichiarazioni di voto di cui nel corso della seduta sia stata richiesta la verbalizzazione dall'interessato, che deve farne pervenire al Segretario il testo scritto entro i quattro giorni successivi. A richiesta degli interessati, il verbale fa esplicita menzione del voto favorevole, contrario o astenuto espresso da singoli componenti.

7. Le delibere approvate hanno effetto immediato. Gli estratti anticipati del verbale ad esse relativi vengono inoltrati al più presto, a firma e a cura del Direttore, ai competenti uffici per dar corso alle conseguenti procedure.

8. I verbali delle sedute del Consiglio sono approvati seduta stante oppure vengono sottoposti ad approvazione nella loro completezza in apertura della seduta successiva, dopo essere stati resi disponibili con almeno cinque giorni di anticipo.

I verbali delle sedute sono firmati dal Direttore (o da chi ne abbia fatto le veci) e dal Segretario e conservati a cura del Direttore, che ne trasmette copia, corredata dai relativi estratti, alla Direzione Generale per i conseguenti adempimenti. I verbali delle sedute nelle quali si è provveduto all'elezione del Direttore, firmati dal Decano e dal Segretario, sono approvati seduta stante.

9. Le delibere del Consiglio sono pubbliche, ai sensi della normativa in vigore. I verbali delle sedute del Consiglio sono consultabili da tutti i componenti il Consiglio, i quali sono comunque tenuti alla riservatezza sull'andamento dei lavori e sulle discussioni relative. Su eventuali richieste di copie è competente il Direttore, nel rispetto della normativa in vigore. Sono comunque accolte, se formulate dai diretti interessati, le eventuali richieste di avere copia delle delibere concernenti chiamate di docenti o forme di selezione o scelta tra più richiedenti o proponenti, nonché delle delibere relative alle attività svolte per conto terzi e alle prestazioni disciplinate da tariffario, se formulate dal personale del Dipartimento.

I verbali vengono pubblicati, nel rispetto dei vincoli della privacy, sul sito intranet del Dipartimento e sono consultabili da tutto il personale del Dipartimento stesso tramite password.

10. Le sedute della Giunta sono valide quando siano state convocate con almeno cinque giorni di anticipo. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei convocati, detratti gli assenti giustificati, fino al limite di un terzo dei componenti.

11. Spetta al Direttore fissare, all'atto della convocazione della Giunta, l'ordine del giorno di ciascuna seduta, anche tenendo conto delle eventuali proposte formulate da singoli componenti della Giunta stessa. Il Direttore è comunque tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno gli argomenti per i quali gli sia pervenuta almeno dieci giorni prima della seduta una richiesta sottoscritta da parte di almeno un quinto dei componenti della Giunta.

12. Le sedute della Giunta sono verbalizzate a cura di un Segretario, a ciò di volta in volta designato dal Direttore. Il verbale deve recare il testo delle delibere assunte e l'indicazione dell'esito della votazione, nonché le eventuali affermazioni e dichiarazioni di voto di cui nel corso della seduta sia stata richiesta la verbalizzazione dall'interessato. A richiesta degli interessati, il verbale fa esplicita menzione del voto favorevole, contrario o astenuto espresso da singoli componenti.

Le deliberazioni della Giunta vengono prese con voto palese ed il Direttore ne riferisce al Consiglio, di norma in occasione della prima seduta utile.

13. Decade dal mandato chiunque non partecipi per più di tre volte consecutive ovvero sia assente ingiustificato a un terzo delle sedute annuali degli organi di cui è membro eletto o designato. La norma non si applica ai membri di diritto del Consiglio ed alle rappresentanze studentesche.

Articolo 18



Commissione paritetica dei corsi di cui il Dipartimento è Referente principale

1. La Commissione Paritetica docenti-studenti, istituita presso il Dipartimento quale osservatorio permanente delle attività didattiche, è composta da un docente e da uno studente per ciascun Corso di Studio di cui il Dipartimento è Referente Principale.

2. I docenti sono designati dal Consiglio, mentre la componente studentesca è designata dai rappresentanti degli studenti presenti nel Consiglio stesso. Qualora la componente studentesca non sia rappresentativa di tutti i corsi di studio che fanno capo al Dipartimento, la Commissione può cooptare in soprannumero studenti che non siano componenti del Consiglio, su proposta delle rappresentanze studentesche.

3. Il Presidente della Commissione Paritetica è designato dal Consiglio, nomina un Vicepresidente scegliendolo, di norma, fra gli studenti, e convoca le sedute, stabilendone l'ordine del giorno.

4. Sono compiti della Commissione Paritetica:

- a) monitorare l'offerta formativa, la qualità della didattica, l'attività di servizio agli studenti da parte dei docenti del Dipartimento;
- b) formulare pareri circa la compatibilità tra i crediti assegnati alle attività formative e i relativi obiettivi programmati;
- c) individuare indicatori per la valutazione dei risultati raggiunti nelle materie di cui al punto a), da sottoporre al Nucleo di Valutazione, anche in relazione alle procedure di valutazione della didattica messe in atto dagli organi dell'Ateneo e nazionali;
- d) misurare ai sensi della normativa in vigore i risultati ottenuti nell'apprendimento;
- e) verificare il livello di soddisfazione espresso dagli studenti sui singoli insegnamenti, sulle altre attività formative e sui corsi di studio nel loro complesso, in accordo con gli interventi operati dall'Ateneo e in collaborazione con il Nucleo di Valutazione;
- f) redigere entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione annuale contenente proposte al Nucleo di Valutazione volte al miglioramento della qualità e dell'efficacia dei corsi di studio, anche in relazione ai risultati ottenuti nell'apprendimento, in rapporto alle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, nonché alle esigenze del sistema economico e produttivo. La predetta relazione è altresì trasmessa al Senato Accademico, al Dipartimento o ai Dipartimenti di riferimento, ai competenti Collegi Didattici e Comitati di Direzione della Facoltà;
- g) svolgere attività divulgativa delle politiche di qualità dell'Ateneo nei confronti degli studenti;
- h) formulare pareri sull'istituzione, attivazione ed eventuale disattivazione dei Corsi di Laurea e dei Corsi di Laurea Magistrale.

5. La Commissione è tenuta ad esprimere i pareri richiesti entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. La mancata formulazione del parere entro il predetto termine equivale ad assenso.

6. Il servizio di segreteria della Commissione paritetica è garantito dalla Direzione del Dipartimento.

Articolo 19

Commissione paritetica docenti-studenti del Collegio Didattico Interdipartimentale di Scienze Naturali

1. La Commissione paritetica studenti-docenti per il Collegio Didattico Interdipartimentale di Scienze Naturali e del Collegio del corso di laurea in Biotecnologia si costituisce attraverso una o più delibere del Collegio medesimo, che ne definiscono i compiti, la composizione, i principi per la designazione della componente docente, del Presidente e del Vicepresidente, e le modalità d'elezione della componente studentesca.



Articolo 20

Collegi didattici

1. Sono istituiti i Collegi Didattici per i Corsi di Studio per cui il Dipartimento di Bioscienze è Referente Principale, di cui all'art. 4:

- Collegio Didattico in Scienze Biologiche competente per i Corsi di Studio delle Classi L-13 e LM-6;
- Collegio Didattico del corso di laurea in Biotecnologie Industriali e Ambientali e corso di laurea magistrale in Biotecnologie molecolari e bioinformatica competente per i Corsi di Studio delle Classi L-2 (a esaurimento) e LM-8.

2. Sono compiti dei Collegi Didattici:

- a) formulare proposte al Dipartimento in materia di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici;
- b) formulare proposte in materia di organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto;
- c) avanzare proposte al Dipartimento ai fini della programmazione annuale dell'offerta formativa e della predisposizione dei manifesti degli studi;
- d) esprimere al Dipartimento le esigenze didattiche degli insegnamenti e delle altre attività formative, formulando eventuali proposte ai fini della loro copertura e dell'adozione degli opportuni miglioramenti;
- e) applicare i piani didattici e coordinare i contenuti degli insegnamenti e delle altre attività formative e sovrintendere al loro svolgimento, garantendone la coerenza e il livello qualitativo rispetto agli obiettivi formativi e alle indicazioni fornite dal Dipartimento e, per quanto di competenza, dal Comitato di Direzione della Facoltà di Scienze e Tecnologie cui questo è ricordato, tenendo conto dei rilievi e degli elementi di valutazione espressi dai pertinenti Organi dipartimentali e di Ateneo.
- f) organizzare, ai sensi della normativa in vigore e sulla base dei criteri indicati dal Dipartimento e della Facoltà di Scienze e Tecnologie:
 - lo svolgimento delle prove di accesso ai Corsi di Studio a numero programmato e delle prove non selettive di verifica della preparazione iniziale degli studenti immatricolati ai Corsi di Laurea, indirizzando coloro che presentano lacune formative ad apposite attività di recupero;
 - la verifica del possesso da parte dei candidati all'iscrizione ai Corsi di Laurea Magistrale degli specifici requisiti curriculari e l'accertamento dell'adeguatezza della loro preparazione personale;
 - la definizione, su proposta del Presidente del Collegio, della composizione delle commissioni per gli esami di profitto degli insegnamenti e delle commissioni preposte allo svolgimento delle prove finali dei Corsi di Laurea e alla valutazione delle tesi di Laurea Magistrale, da sottoporre alla approvazione del Consiglio, salvo attribuzione da parte di quest'ultimo delle relative deleghe;
 - la designazione, su proposta del Presidente del Collegio, dei relatori delle tesi di Laurea Magistrale;
- g) avanzare richieste per il potenziamento e l'attivazione dei servizi didattici;
- h) esaminare e approvare i piani di studio individuali degli studenti, i programmi da svolgere all'estero e le richieste di riconoscimento di crediti formativi;
- i) deliberare, a richiesta degli interessati, sul riconoscimento degli studi compiuti e dei titoli conseguiti;
- l) applicare i criteri d'Ateneo per la Garanzia della Qualità dei corsi di studio;
- m) assolvere a tutti gli altri compiti conferiti, anche con delega operativa, dal Consiglio.

3. Fanno parte dei Collegi Didattici, con diritto di voto, tutti i docenti appartenenti al Dipartimento responsabili di insegnamenti nei corsi di studio, unitamente ai docenti appartenenti ai Dipartimenti associati e ad altri Dipartimenti, che ai fini organizzativi potranno designare un loro docente di riferimento, parimenti responsabili di insegnamenti. Ne fanno altresì parte i rappresentanti degli studenti presenti nel



Consiglio di Dipartimento referente in relazione ai corsi di studio di pertinenza. Alle riunioni del Collegio partecipano, con diritto di voto, anche i ricercatori che svolgono attività didattica integrativa nei corsi di studio di riferimento del Collegio, nonché eventuali collaboratori ed esperti linguistici e lettori di scambio che operano per gli stessi corsi; vi partecipano, altresì, senza che la loro presenza sia considerata ai fini della determinazione del numero legale per la validità delle sedute, e senza diritto di voto, i professori responsabili di corsi mutuati, i professori e i ricercatori di altro Ateneo a cui siano attribuiti per affidamento compiti didattici nei corsi di studio medesimi, i professori a contratto e il Personale Tecnico e Amministrativo che concorra direttamente alla didattica, limitatamente ai punti all'ordine del giorno relativi ai corsi di studio ai quali essi collaborino.

4. Il Presidente del Collegio Didattico convoca e presiede le riunioni del Collegio, svolgendo funzioni di coordinamento ed eventuali compiti a lui delegati dal Direttore.

5. Il Presidente è eletto dal Collegio Didattico, di norma tra i professori appartenenti al Dipartimento Referente Principale. È eletto il candidato che abbia ottenuto in prima votazione i voti della maggioranza assoluta degli aventi diritto. In seconda votazione è richiesta la maggioranza assoluta dei votanti. Qualora nessun candidato abbia ottenuto nella seconda votazione la maggioranza richiesta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che in tale votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Il Presidente del Collegio Didattico rimane in carica per un triennio ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. A Presidente compete monitorare lo svolgimento delle attività didattiche gestite dal Collegio e verificare il pieno assolvimento degli impegni di competenza dei singoli docenti, intervenendo direttamente nei casi di particolare urgenza ovvero sottoponendo alla valutazione del Consiglio le situazioni che lo richiedano. Il Presidente esercita, inoltre, le eventuali attribuzioni delegategli dal Direttore del Dipartimento Referente Principale.

6. Il Presidente può designare tra i docenti di ruolo un Vicepresidente che lo coadiuva nello svolgimento delle sue funzioni, anche con il conferimento di compiti delegati, e lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza.

7. Il Collegio Didattico può avvalersi del supporto di commissioni con compiti istruttori e funzionali alla semplificazione e alla efficacia della gestione didattica, cui potranno essere attribuite deleghe specifiche.

8. I Collegi Didattici si riuniscono in seduta ordinaria di norma non meno di sei volte nel corso dell'anno accademico e comunque quando il Presidente ne ravvisi la necessità. Rispetto alla fissazione dell'ordine del giorno, alla validità e alla conduzione delle sedute e alla approvazione delle delibere, si applicano, per quanto compatibili, le corrispondenti norme previste per il Consiglio.

9. I verbali delle sedute del Collegio Didattico, a firma del Presidente o di chi ne abbia fatto le veci, e del Segretario, sono conservati a cura dello stesso Presidente, e da questo trasmessi in copia al Direttore del Dipartimento Referente Principale, che provvede a sottoporre le proposte e gli argomenti ivi contenuti al Consiglio, e ad informarne il Presidente del Comitato di Direzione della Facoltà di Scienze e Tecnologie cui il Dipartimento è ricolto. I verbali, corredati dai relativi estratti, devono essere altresì trasmessi alla Direzione Generale dell'Ateneo.

Articolo 21

Collegi Didattici Interdipartimentali

1. Ai sensi dell'art. 39, comma 2 dello Statuto, il Consiglio delibera, di concerto con i Dipartimenti interessati, i compiti delegati ai rispettivi Collegi Didattici Interdipartimentali, nell'ambito delle attività pertinenti alle competenze didattiche e di gestione dei corsi di studio gestiti dai Collegi Didattici interdipartimentali stessi.

2. Il Personale Tecnico e Amministrativo che concorra direttamente alla didattica e i professori a contratto possono partecipare alle sedute dei Collegi Didattici Interdipartimentali limitatamente ai punti



all'ordine del giorno relativi ai Corsi di Laurea e ai Corsi di Laurea Magistrale ai quali essi collaborino, senza diritto di voto e senza che la loro presenza sia considerata ai fini del computo del numero legale, in conformità con quanto previsto dall'art. 39, comma 5 dello Statuto.

3. Il Collegio Didattico Interdipartimentale di Scienze Naturali nomina su proposta del Presidente, un Vicepresidente tra i professori ed i ricercatori di ruolo, che coadiuva e supplisce il Presidente in caso di assenza o temporaneo impedimento e che resta in carica fino al termine del mandato del Presidente.

Il Presidente ed il Vicepresidente non possono, di norma, appartenere allo stesso Dipartimento.

4. La trasmissione dei verbali dei Collegi Didattici Interdipartimentali avviene in conformità a quanto previsto dal regolamento Generale d'Ateneo, art. 15, comma 8.

Articolo 22

Strutture dipartimentali specifiche

1. Il Dipartimento gestisce le strutture e organizza le attività dell'"Orto Botanico Città Studi del Dipartimento di Bioscienze" ("Orto"), situato presso la Cascina Rosa, in via Valvassori Peroni, 7, Milano. L'Orto fornisce sostegno alle attività di ricerca e didattiche della Dipartimento e dei Corsi di Studio e di Dottorato di ricerca che fanno riferimento al Dipartimento stesso. L'Orto promuove inoltre attività culturali e di divulgazione scientifica rivolte ad un pubblico esterno all'Università.

Organi dell'Orto sono il Direttore ed il Direttivo. Il Direttore ha mandato triennale, rinnovabile una volta, e viene designato dal Consiglio su proposta del Direttore del Dipartimento. Il Direttivo è composto da docenti e personale tecnico coinvolti nelle attività dell'Orto, viene nominato dal Consiglio su proposta del Direttore dell'Orto, ed il suo mandato coincide con quello del Direttore dell'Orto. Il Direttivo ha funzioni di assistenza e vicarianza del Direttore dell'Orto in tutte le attività gestionali ed organizzative.

Le modalità generali di funzionamento dell'Orto e dei suoi Organi, l'utilizzo degli spazi e delle strutture da parte dei gruppi di ricerca e per le funzioni didattiche e divulgative, e le modalità di accesso e gli orari di apertura al pubblico sono definite dal Regolamento dell'Orto, che è approvato dal Consiglio.

All'Orto è assegnato annualmente un budget per le spese di mantenimento della struttura e dei servizi concordato con gli uffici amministrativi di Ateneo.

Il rendiconto amministrativo delle spese e delle entrate sarà sottoposto annualmente all'approvazione del Dipartimento.

2. Il Dipartimento ospita presso le sue strutture il Museo Didattico di Zoologia e Anatomia Comparata ("Museo") e l'Erbario-Museo Botanico ("Erbario"). Il Museo e l'Erbario svolgono un servizio di supporto alle attività dei Corsi di Laurea e dei Corsi di Laurea Magistrale che fanno riferimento al Dipartimento e un servizio di divulgazione della cultura scientifica a favore del pubblico. Il Dipartimento, nella misura dell'impiego efficiente delle risorse, garantisce il proprio contributo al funzionamento del Museo e dell'Erbario e alla conservazione di collezioni, strumenti, tavole parietali, modelli anatomici e supporti didattici, che costituiscono il patrimonio storico del Dipartimento.

Il Direttore del Dipartimento designa due docenti quale referenti delle questioni inerenti, rispettivamente, al Museo e all'Erbario.

Articolo 23

Norme finali

1. Il presente Regolamento è deliberato a maggioranza assoluta dei componenti dal Consiglio del Dipartimento ed è approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

2. Il Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed è pubblicato sul sito web dell'Ateneo. Esso entra in vigore decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.



3. Le eventuali modifiche al presente Regolamento sono approvate e disposte con le medesime procedure.

4. Per quanto non espressamente riguardato e disposto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti d'Ateneo.

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le norme di legge nonché le norme statutarie e regolamentari dell'Ateneo.

Il regolamento è stato approvato nella seduta straordinaria del Consiglio di Dipartimento del ..., con ... voti favorevoli, ... voti contrari, ... astenuti. Presenti ... su